

**TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

RG (OMISSIS)/2014

Il giudice designato, letti gli atti, sciogliendo la riserva, osserva.

La **LEASING** domanda l'emissione del provvedimento d'urgenza, volto ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in Cittadella (PD) e concesso in *leasing* ad **UTILIZZATORE** con contratto che allega. A tal fine ha dedotto: quanto al *fumus*, l'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing e la conseguente risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa ivi prevista, di cui essa concedente aveva dichiarato di voler avvalersi; quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio intrinseco nell'illecita occupazione del bene e nell'impossibilità di recuperare il proprio credito nelle more del giudizio di merito.

La resistente si è costituita, contestando l'esistenza del presupposti per l'adozione della misura.

In particolare, ha dedotto, quanto al *fumus boni juris*: l'inesistenza dell'inadempimento, poiché la ricorrente aveva applicato interessi corrispettivi non dovuti e poiché gli interessi moratori previsti in contratto erano usurari, nonché il proprio diritto ex art. 1526 c.c. alla ripetizione delle somme versate; quanto al *periculum in mora*, l'assenza dell'urgenza, poiché la concedente aveva atteso oltre due anni dalla pretesa risoluzione prima di procedere giudizialmente e l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di strumentalità e residualità.

Il giudice, su concorde richiesta delle parti, ha autorizzato il deposito di memore di replica e di documenti.

All'esito della discussione si è riservato la decisione.

Il ricorso va accolto.

La società resistente solleva questioni note sulle quali il Tribunale ha sviluppato una consolidata giurisprudenza contraria agli assunti proposti.

Sussiste il *fumus boni juris* sulla scorta del contratto di leasing (doc. 1), e della clausola risolutiva espressa, prevista nel primo, della quale la concedente ha dichiarato di voler avvalersi con lettera inviata all'utilizzatrice in data 25 giugno 2012 (doc. 4).

In relazione alla contestata legittimità del ricorso alla risoluzione di diritto va osservato che gli assunti inerenti la pretesa illegittimità del tasso di interesse contrattuale applicato non possono trovare accoglimento in questa sede.

Il contratto di leasing in esame prevede un tasso di interesse convenzionale del 3,950 % indicizzato.

La resistente sostiene che la società di leasing avrebbe applicato aggravii non dovuti a titolo di interessi corrispettivi e, a tal fine, produce una *proventate* ed una perizia tecnica (docc. 1 e 2). Entrambi i documenti, tuttavia, si appalesano del tutto generici con riguardo al tasso di interesse contrattuale rilevato (che non viene esplicitato in nessun elaborato) e, comunque, propongono un calcolo del tutto empirico e radicalmente contestato dalla ricorrente (la quale si oppone in radice ad ogni interpretazione che muova dall'equiparazione del contratto di leasing al mutuo bancario). Le conclusioni dei due elaborati prodotti, peraltro, contrastano con le stesse allegazioni della difesa della resistente di cui alla pagina 9 della comparsa di costituzione, secondo cui il "tasso leasing" sarebbe del 5,04% (dunque al di sotto del tasso soglia dell'epoca, pari al 9,51 %). Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi non provato il superamento del tasso soglia ad opera degli interessi corrispettivi.

La doglianza, pertanto, non può essere accolta.

Quanto al motivo inerente la presunta usurarietà del tasso di interessi moratori pattuito, si osserva quanto segue.

Va premesso che la resistente propone un calcolo degli interessi moratori che si concretizza nel cumulo del tasso di mora con il tasso interessi corrispettivi; tale cumulo non trova alcun riscontro nel dato contrattuale.

Il contratto, invero, alla voce "Interessi di mora" stabilisce "tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali". Nessuna sommatoria fra interessi corrispettivi ed interessi usurari è prevista, di tal che l'assunto così come formulato è del tutto infondato.

In merito alla doglianza della presunta usurarietà del solo tasso di mora pattuito valgono le seguenti considerazioni.

L'art. 644 c.p. stabilisce che possono essere usurari gli interessi dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità"; la norma considera dunque, unicamente gli interessi che costituiscono il corrispettivo della prestazione ricevuta, ossia che si pongono in rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro. Tale rapporto non sussiste, evidentemente, negli interessi moratori, aventi piuttosto la funzione di liquidare forfettariamente il danno da ritardo nell'inadempimento.

L'art. 1, comma I del DL 394/2000 stabilisce che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". E' noto che la norma è stata interpretata nel senso di estendere l'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. anche agli interessi moratori e su tale interpretazione fa leva la resistente.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che tale interpretazione non possa essere avallata. Le caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

Peraltro, la sola locuzione "*a qualunque titolo*" non pare sufficiente a giustificare l'applicazione estensiva della norma, potendo, anzi, essere intesa nel senso di ricomprendere fra gli interessi usurari anche quegli interessi corrispettivi che siano dissimulati o contenuti in un patto aggiunto o contrario al contratto di finanziamento. Viceversa, l'applicabilità delle norme in esame agli interessi moratori, implicherebbe la previa individuazione di un nuovo e diverso tasso soglia che tenga conto anche di detti interessi (posto che gli interessi moratori sono esclusi dal conteggio del TEG). Sarebbe infatti, irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi, atteso che i primi, in quanto volti a risarcire il danno, sono generalmente superiori a quelli volti a remunerare la fruizione del capitale.

In definitiva, allo stato, deve ritenersi non provata la dedotta fattispecie di usura e, conseguentemente, legittimo il ricorso alla clausola risolutiva espressa, attesa la non contestazione circa il mancato pagamento (anche solo) della quota capitale delle rate scadute alla data di risoluzione.

Del tutto fuorviante è, infine, il richiamo all'art. 1526 c.c., norma destinata a regolare i rapporti dare avere *inter partes* ed inidonea ad impedire il rilascio del bene, qui richiesto, una volta accertata la risoluzione del contratto.

L'intervenuta risoluzione del contratto determina dunque il venir meno del titolo giustificativo dell'occupazione dell'immobile.

Tale circostanza rileva ai fini della valutazione del *periculum in mora*. Sussiste detto presupposto, rappresentato, anzitutto, dall'impossibilità per la ricorrente di recuperare il proprio credito nei confronti della resistente, attesa da un lato, l'incapacità della conduttrice di adempiere al pagamento dei canoni maturati alla data della risoluzione (circa € 33.000), dall'altro la volontà di permanere illegittimamente nella detenzione del bene, manifestata implicitamente dalla debitrice che non ha corrisposto neppure i canoni successivi. Inoltre, come è noto, l'interesse perseguito dalla società di leasing a fronte della risoluzione contrattuale è quello di ricollocare il bene sul mercato, alienandolo a terzi o concedendolo nuovamente in locazione finanziaria, per realizzare i propri obiettivi economici connessi con l'attività imprenditoriale esercitata. Pertanto, una volta intervenuta la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa (in relazione alla quale la necessità di una pronuncia giudiziale dichiarativa si ha solo laddove nasca contestazione sulla operatività della clausola, il che non è nel caso di specie) la persistenza nella detenzione dell'immobile da parte dell'utilizzatore inadempiente appare del tutto ingiustificata.

Quanto infine all'eccezione di inammissibilità del ricorso per assertedo difetto di residualità va dichiarata l'infondatezza del rilievo.

Oltre alle suesposte considerazioni in merito alla natura del pregiudizio cui la tutela ex art. 700 c.p.c. intende ovviare, va osservato che, allo stato, la concedente è sicuramente proprietaria dell'immobile e la tutela del suo diritto non può che attuarsi (anche) mediante un provvedimento di carattere restitutorio, idoneo ad evitare l'illegittimo protrarsi dell'ingiustificata compressione delle facoltà che compongono il diritto dominicale. L'entità e la durata dell'inadempimento non offrono alcuna seria prospettiva di ristoro del danno connesso alla protrazione dell'occupazione dell'immobile, tenuto conto, altresì, che, come sopra detto, nel quadro del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (sempre più elevato dalla giurisprudenza a criterio dirimente tra soluzioni giuridiche alternative parimenti plausibili) merita ampia valorizzazione l'attitudine del provvedimento anticipatorio ad assicurare, nel più breve tempo possibile, l'attuazione del diritto, segnatamente laddove il soggetto debitore intenda sfruttare le tempistiche del giudizio di cognizione ordinario per ritardarla, costringendo il creditore a ripiegare sul rimedio risarcitorio per equivalente. In tale ottica non vi sono misure alternative idonee a tutelare il diritto della ricorrente.

Le spese debbono seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

visti gli artt. 669 *octies* e 700 c.p.c.;

P.Q.M.

Ordina a **UTILIZZATORE**, il rilascio immediato in favore della ricorrente dell'immobile sito in Cittadella (PD), via (OMISSIS) come meglio descritto in ricorso e di cui al contratto di leasing oggetto di causa, libero da cose e persone anche interposte;

condanna la resistente alla rifusione in favore dell'intervenuta delle spese del procedimento che liquida in complessivi E 3.225, di cui E 225 per spese, il resto per compenso, oltre rimborso forfettario IVA e CPA di legge.

Si comunichi.

Brescia, 24 novembre 2014.

Il giudice designato
Carla D'Ambrosio

"Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209"

**il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*